

# **VADEMECUM IN MATERIA DI ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI**

***APPROFONDIMENTO NORMATIVO DELLE PRINCIPALI  
INDICAZIONI DA RIPORTARE IN ETICHETTA DEI PRODOTTI  
ALIMENTARI DESTINATI AL COMMERCIO  
NAZIONALE E COMUNITARIO***

**GENNAIO 2009**



## INDICE

<b>Prefazione.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Scopo e campo di applicazione .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Termini e definizioni.....</b>	<b>7</b>
<b>3. Finalità dell'etichettatura .....</b>	<b>10</b>
<b>4. Evoluzione della normativa comunitaria e nazionale .....</b>	<b>11</b>
<b>5. Informazioni generali relative all'etichettatura dei prodotti alimentari.....</b>	<b>13</b>
.....	13
.....	14
.....	15
<b>6. Etichettatura dei prodotti confezionati .....</b>	<b>16</b>
.....	17
.....	19
.....	20
.....	20
.....	21
.....	22
.....	24
.....	31
.....	32
.....	33
.....	35
.....	37
.....	37
.....	38
.....	39
.....	40
.....	41
.....	43
.....	43
.....	43
.....	43
<b>7. Etichettatura dei prodotti sfusi e preincartati .....</b>	<b>46</b>
<b>8. L'etichettatura nutrizionale e i claims .....</b>	<b>47</b>
.....	47
.....	49
.....	50

.....	52
.....	53
.....	54
.....	55
.....	56
<b>9. Etichettatura di particolari categorie di ingredienti e prodotti..</b>	<b>58</b>
.....	58
.....	59
.....	60
.....	61
.....	62
.....	64
.....	64
.....	66
<b>10. Ulteriori simboli e pittogrammi presenti in etichetta.....</b>	<b>69</b>
.....	69
.....	70
.....	70
<b>11. I controlli e il regime sanzionatorio.....</b>	<b>72</b>
<b>12. Etichettatura delle principali categorie di alimenti.....</b>	<b>74</b>
.....	74
.....	78
.....	79
.....	80
.....	81
.....	82
.....	83
.....	84
.....	87
.....	88
.....	88
.....	89
.....	90
.....	91
.....	92
<b>13. Principali riferimenti legislativi .....</b>	<b>93</b>
.....	93
.....	94

## **Prefazione**

## **1. Scopo e campo di applicazione**

**d**

## **2. Termini e definizioni**







### **3. Finalità dell'etichettatura**

#### 4. Evoluzione della normativa comunitaria e nazionale

*Direttiva 79/112/CEE*

*maggio 1982  
1992*

*DPR n. 322 del 18  
Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio*

*Direttiva 2000/13/CE  
Legislativo n. 181 del 23 giugno 2003,*

*Decreto*

*Direttiva 2003/89/CE*

*Decreto Legislativo n. 114*

*del 8 febbraio 2006*

**Decreto Legislativo del 31 gennaio 2007, n.  
Legge del 2 aprile**

**7  
2007 n. 40**

FONTI COMUNITARIE	FONTI NAZIONALI

\_\_\_\_\_

## **5. Informazioni generali relative all'etichettatura dei prodotti alimentari**

### ***5.1 Campo di applicazione ed esclusioni***

- 
- 
- 



## ***5.2 Principi generali***

**Tabella 1 – Indicazioni obbligatorie e campo visivo**

<b>Nello stesso campo visivo</b>	<b>In campo visivo facoltativamente diverso</b>

### 5.3 *La lingua*

- 

- 



## **6. Etichettatura dei prodotti preconfezionati**

1. la denominazione di vendita;
2. l'elenco degli ingredienti;
3. la quantità netta o la quantità nominale;
4. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
5. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella UE;
6. la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
7. il titolo alcolometrico volumico effettivo ;
8. il lotto di appartenenza del prodotto;
9. le modalità di conservazione e/o utilizzazione,

;  
il luogo di origine o di provenienza,


la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti



## ***6.1 Denominazione di vendita***



--



**DdV regolamentata a livello europeo:**



**Descrizione:**



**DdV regolamentata a livello nazionale:**

**Descrizione:**





### **6.1.2 Denominazioni protette**

## ***6.2 Elencazione degli ingredienti***

### **6.2.1 Ingrediente composto**

**DdV:**

**Ingrediente composto**

**Elencazione corretta degli ingredienti -**


#### **6.2.2 Ingrediente evidenziato (QUID)**

**DdV:**

**Elencazione corretta degli ingredienti -**



**BISCOTTINI AI CEREALI**



### 6.2.3 Modalità di indicazione per particolari tipologie di ingredienti

#### ACQUA ED ALTRI INGREDIENTI VOLATILI

#### ADDITIVI

Tabella 2 – Categorie di additivi da designare obbligatoriamente in etichetta  
(all. 2, sez.1, D. Lgs. 109/92)


---

<sup>1</sup> Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.





**caso a:**



**caso a:**

**caso b:**



---

<sup>2</sup> Non è obbligatorio indicare il nome specifico o il numero CE.

<sup>3</sup> Un esempio di codice CE è “E 150 a” . La sigla deve essere così interpretata: la lettera “E” sta ad indicare che l’additivo è riconosciuto a livello comunitario; il numero “150” rappresenta la sua classificazione; la lettera “a” la categoria di appartenenza.

**ALLERGENI**

**AMIDI**

**AROMI**

### CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE

**Tabella 3 – Percentuali di grasso e tessuto connettivo delle diverse tipologie di carne ad uso alimentare**

SPECIE ANIMALE	GRASSO %	TESSUTO CONNETTIVO %

### **BASTONCINI DI POLLO**

#### **Con panatura ai fiocchi di frumento**

Ingredienti: carne di pollo (27%), carne di pollo separata meccanicamente, pangrattato (farina di grano tenero tipo "0", acqua, sale), acqua, fiocchi di frumento 3% (farina di frumento, sale, olio vegetale) aromi. Correttore di acidità: acido citrico.

### **CREPES al prosciutto cotto**



Ingredienti: latte scremato, farina di grano tenero, prosciutto cotto 11% (ingredienti: coscia di suino, acqua, destrosio, aromi, nitrito di sodio), olio di semi di girasole, amido di frumento, sale, aromi naturali.

---

<sup>4</sup> Il Reg. Ce 853/2004 definisce carne separata meccanicamente "il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o alla modificazione della struttura muscolo-fibrosa" (all. 1, p.to 1.14).

## FARINE

caso a: “  
caso b:

## FORMAGGI

DdV:  
Elencazione corretta degli ingredienti –

DdV:  
Elencazione corretta degli ingredienti –

## FRUTTA CANDITA

DdV:

Elencazione corretta degli ingredienti –

DdV:

Elencazione corretta degli ingredienti –

### MISCELE DI FRUTTA E ORTAGGI



### PESCI

## **SPEZIE E PIANTE AROMATICHE**

## **ZUCCHERI**

### **6.2.4 Sostanze non considerate ingredienti**

### ***6.3 Responsabile commerciale***



--



#### ***6.4 Quantità netta e quantità nominale***

- 
- 

- 
- 
- 

- 

---

<sup>5</sup> Non sono considerati tara gli involgenti protettivi ovvero, come definito nel DM 21/12/1984 “tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal momento in cui viene venduto dal produttore o dal confezionatore per preservare il prodotto stesso dai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti dei contenitori sia dal contatto con l’ambiente esterno”.

■

■

■

■

■

■

**Tabella 4 – Indicazione della quantità netta o nominale**

Dicitura errata	Dicitura esatta

- 
- 
- 
- 




#### **6.4.1 Prodotti immersi nel liquido di governo**


- 
- 
- 
-

**DdV:**  
**Indicazione corretta della quantità**  
**caso a:**  
**caso b:**

**Figura 1**



**Figura 2**



### 6.4.2 Preimballaggi multipli

**caso a:**  
**caso b:**

### 6.4.3 Tolleranze

- 
-

**Tabella 5 – Errori di massa e volume tollerati in etichetta**

Quantità in g o ml	In % di Qn	In g o ml

### ***6.5 Termine minimo di conservazione***

■

## ***6.6 Titolo alcolometrico volumico***

Dicitura errata	Dicitura esatta



**Tabella 6 – Tolleranze ammesse nell’indicazione del titolo alcolometrico volumico**

Tipologia di bevanda	Tolleranza

## **6.7 Lotto**

---

<sup>6</sup> Nomenclatura Combinata della tariffa doganale: 2206 00 93 “Altre bevande fermentate quali sidro di pere, idromele presenti in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri” 2206 00 99 “Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove diverse dal vinello”.

<sup>7</sup> Altre bevande fermentate gassate ottenute da uva e miele fermentato.



## ***6.8 Altre informazioni obbligatorie***

### **6.8.1 Istruzioni per l'uso**

### **6.8.2 Modalità di conservazione**

### **6.8.3 Origine e provenienza geografica**

**Tabella 7 – Prodotti per i quali è necessaria l’indicazione dell’origine territoriale**

ALIMENTO	OBBLIGO	TIPO DI PROVVEDIMENTO




--

## **7. Etichettatura dei prodotti sfusi e preincartati**

## 8. L'etichettatura nutrizionale e i claims

16 febbraio 1993 n. 77  
dicembre 2006

D. Lgs. del  
Reg. Ce. 1924/06 del 20

### 8.1 Etichetta nutrizionale

- 
- 

Tabella 8 – Modalità di compilazione dell'etichetta nutrizionale

Modalità A	Modalità B


- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Tabella 9 – Vitamine e Sali minerali che possono essere dichiarati nelle etichette nutrizionali e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)**




### **8.1.2 Requisiti generali dell'etichetta nutrizionale**

Tabella 10 - Coefficienti di conversione del valore energetico

	<i>Kcal/g</i>	<i>KJ/g</i>	<i>KJ/Kcal</i>
<i>Carboidrati</i>			
<i>Polialcoli</i>			
<i>Proteine</i>			
<i>Grassi</i>			
<i>Alcool</i>			
<i>Acidi organici</i>			

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI		

## 8.2 I claims relativi alla salute

- 
- 
- 
- 
- 

---

<sup>8</sup> Le aziende che intendono utilizzare claims nutrizionali ma soprattutto quelle che elaborano claims salutistici e/o relativi alla riduzione di un rischio di malattia devono conservare tutte le evidenze ed i risultati degli studi condotti per attestare, alle Autorità competenti, il rispetto dei requisiti fissati dalla normativa comunitaria. Sotto questo punto di vista il Reg. Ce 1924/2006 è rivoluzionario perché introducendo l'obbligatorietà della fondatezza scientifica delle indicazioni, rende l'operatore alimentare parte attiva del processo di sviluppo di nuovi alimenti favorendo la ricerca all'interno dell'azienda e l'innovazione della filiera alimentare.

- 
- 
- 

**8.2.1 Claims nutrizionali**

**Tabella 11 – Indicazioni nutrizionali ammesse in ambito comunitario (all. 1 Reg. Ce. 1924/06)**


### **8.2.2 Claims salutistici**

**Claim:**

**Indicazioni associate:**

▪

▪

▪

### **8.2.3 Claims relativi alla riduzione di rischio di malattia**

#### **8.2.4 Autorizzazione per l'utilizzo di un claims salutistico**

**Parte 1 — Dati tecnici e amministrativi**

**Parte 2 — Caratteristiche dell'alimento/del costituente**

**Parte 3 — Riassunto complessivo dei dati scientifici pertinenti**

**Parte 4 — Corpus dei dati scientifici pertinenti identificati**

## Parte 5 — Allegati della domanda



### *8.3 Altre tipologie di claims*

- 

---

<sup>9</sup> Si riporta il testo in lingua originale così come pubblicato sul sito EFSA.



- 

- 

- 



--

## **9. Etichettatura di particolari categorie di ingredienti e prodotti**

### ***9.1 L'etichettatura degli allergeni***


*Direttiva 2003/89/CE*

*D. Lgs. n. 114 del 8 febbraio 2006 . Lgs. n. 178 del  
27 settembre 2007*

*Direttiva 2007/68/CE*

### **9.1.1 Campo di applicazione**

### **9.1.2 Modalità di indicazione in etichetta**



**DdV**  
**Lista degli ingredienti**  
**Dicitura prevista dal D. Lgs. 114/06**

Prima dell'entrata in vigore della Direttiva allergeni	A seguito dell'entrata in vigore della Direttiva allergeni

### 9.1.3 La raccolta delle informazioni

***9.2 L'etichettatura dei prodotti DOP e IGP***


- 
- 
- 

**Figura 3 – I simboli comunitari delle DOP (Reg. Ce 628/2008) e IGP (Reg. Ce 1898/2006)**



- 
- 
-

### 9.2.1 Indicazioni obbligatorie e facoltative

- 
- 
- 
- 
- 

### 9.3 *L'etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica*





**Figura 4 – Logo comunitario identificativo della produzione biologica**



- 
- 
- 


#### ***9.4 L'etichettatura degli organismi geneticamente modificati (OGM)***





## 10. Ulteriori simboli e pittogrammi presenti in etichetta

### 10.1 Il codice a barre (codice EAN)



- 
- 
-

- 

## ***10.2 Indicazioni metrologiche***

## ***10.3 La marcatura ecologica***



RACCOLTA  
DIFFERENZIATA  
CARTA  
DIFENDI LA NATURA



## 11. I controlli e il regime sanzionatorio

Tabella 12 – Fattispecie sanzionatorie contemplate dal D. Lgs. 109/92

Importo sanzione	Fattispecie	Riferimenti al D. Lgs. 109/92

<sup>10</sup> Art. 515 c.p.: “chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.”

<sup>11</sup> Art. 517 c.p.: “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Euro 20.000”.

<sup>12</sup> Art. 1218 c.p. “Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160)”.

Art. 2043 c.p.: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.




## 12. Etichettatura delle principali categorie di alimenti

### 12.1 Olio di oliva

#### ETICHETTA CORRETTA



#### ETICHETTA ERRATA



#### Principale normativa di settore

*Evoluzione della normativa nazionale e comunitaria in materia di indicazione dell'origine dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva extravergine.*

- da olive coltivate in Italia”;

Olio estratto in Italia
- in Italia da olive coltivate in Spagna e Grecia”;

Olio estratto
- Spagna e Italia da olive coltivate in Grecia e Italia”.

Olio estratto in

•


•

•




## 12.2 Latte

### ETICHETTA CORRETTA



### ETICHETTA ERRATA



Principale normativa di settore

## 12.3 Ortofrutticoli freschi preconfezionati

### ETICHETTA CORRETTA

<b>MELE GOLDEN</b>		Denominazione di vendita + informazioni relative alla categoria, calibro e origine
<b>CATEGORIA 1 CALIBRO 70-75</b>	<b>ORIGINE: ITALIA – SICILIA</b>	
Prezzo	Prezzo al kg: € 2,00	
Data di confezione; la data di scadenza è facoltativa.	Preparato: 30.06.2008	Lotto: 1234 x f Numero di lotto
Riferimenti al responsabile commerciale e sede dello stabilimento	Peso netto: 2 kg Quantità netta	
Confezionato da: Frutta & Co – Via Rossi 10, Bergamo		

### ETICHETTA ERRATA

<b>MELE VERDI</b>		La denominazione di vendita deve riportare anche il nome della varietà
<b>CATEGORIA 1 CALIBRO 70-75</b>	<b>ORIGINE: SICILIA</b>	
Prezzo al kg: € 2,00		
Preparato: 30.06.2008		Il nome del Paese è obbligatorio; quello della sottozona facoltativo
Lotto: 1234 x f		
	Peso netto: 2 KG	La dicitura corretta per indicare il peso è kg
Confezionato da: Frutta & Co – Via Rossi 10, Bergamo		


Principale normativa di settore

## 12.4 Cioccolato

### ETICHETTA CORRETTA



### ETICHETTA ERRATA



Principale normativa di settore



## 12.5 Pasta alimentare

### ETICHETTA CORRETTA



### ETICHETTA ERRATA

## 12.6 Formaggi

### ETICHETTA CORRETTA

La denominazione di vendita legale deve essere completata dal termine:

- magro: se il contenuto di materia grassa è < al 20%
- leggero: se il contenuto di materia grassa è compreso tra il 20 ed il 35%.

L'indicazione della quantità di materia grassa è facoltativa se essa è > del 35%.

Indicazioni sulle modalità di conservazione

Indicazione della quantità nominale

Bollo CEE obbligatorio per le produzioni di origine animale. Il bollo CEE può sostituire l'indicazione della sede dello stab.

**CACIOTTELLA**  
**Formaggio magro a base di latte vaccino**

**Materia grassa: 19%**

**Latteria Sociale Verdi Colli**  
**Via Rossi 2 Milano**  
**Sede stabilimento: Corso Italia 1- Bergamo**

Indicazione del responsabile commerciale e della sede dello stabilimento, in questo caso diversa da quella dell'azienda.

Indicazione del lotto

Termine minimo di conservazione per i prodotti da consumarsi entro tre mesi.

Conservare alla temperatura di +4°C

125 g e L 0001/08

Da consumarsi preferibilmente entro: 5 novembre.

X  
IT  
XXX

### ETICHETTA ERRATA

Se fabbricati con solo latte e caglio l'indicazione degli ingredienti non è obbligatoria.

**CACIOTTELLA**  
**Formaggio magro a base di latte vaccino**

**Ingredienti: latte, caglio.**

**Latteria Sociale Verdi Colli**  
**Via Rossi 2 Milano**  
**Corso Italia 1- Bergamo**

Conservare a +4°C

125 g e L 0001/08

Da consumarsi preferibilmente entro: 5 novembre.

Oltre all'informazione del responsabile commerciale, i prodotti di origine animale devono sempre riportare in etichetta il bollo CEE, come previsto all'art. 4 del Reg. Ce 853/04.

Principale normativa di settore

## 12.7 Miele

### ETICHETTA CORRETTA



### ETICHETTA ERRATA




Principale normativa di settore

## 12.8 Vini da tavola, I.G.T. e V.Q.P.R.D.

### ETICHETTA CORRETTA



### ETICHETTA ERRATA



### Principale normativa di settore

<sup>13</sup> La normativa in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli è stata recentemente modificata con la pubblicazione della nuova Organizzazione Comune del Mercato (**Reg. Ce 479/2008 e Reg. Ce 555/2008**) che entrerà in vigore a partire dal 1 agosto 2009. Si consiglia, pertanto, di prendere visione delle nuove modalità operative, ed in particolare a quanto definito al Capo VI del Reg. Ce 479/2008.


**VINI DA TAVOLA**

<b><u>Indicazioni facoltative regolamentate (ovvero con specifiche condizioni)</u></b>	<b><u>Indicazioni facoltative non regolamentate (non soggette a specifiche condizioni)</u></b>
Marchio del produttore	Simboli a carattere ambientale (dicitura “non disperdere nell’ambiente”)
Riferimenti ad altri soggetti coinvolti nella commercializzazione del prodotto (es. vinificatore)	Titolo alcolometrico totale
Tipo di prodotto (es. secco, asciutto)	Dicitura relativa alla certificazione ISO 9001
Indicazioni relative al colore Altri termini relativi all’attività agricola dell’azienda (es. podere, cascina)	Numero di codice dell’imbottigliatore

Indicazioni relative al colore	Numero di codice dell'imbottigliatore
Altre indicazioni relative all'attività agricola dell'azienda (es. podere, cascina)	Consigli e modalità d'uso rivolti al consumatore
Indicazione di una o più varietà di vite, solo se almeno l'85% del vino è stato ottenuto dalla stessa varietà	Riferimenti alla caratteristiche organolettiche
Indicazioni relative al metodo di produzione (es. novello)	Storia del prodotto e/o della ditta
Menzioni tradizionali complementari (es. riserva)	Numerazione della bottiglia in base alla partita di provenienza
Riconoscimenti e medaglie	Altre informazioni
Indicazioni relative all'imbottigliamento (es. imbottigliato all'origine)	
Indicazione della sottozona	
Unità geografica più piccola della regione determinata	
Imbottigliamento nella regione geografica determinata	
Menzione "vigna" seguita da toponimo	
Nomi di varietà di vite o sinonimi	

## 12.9 Salumi e prodotti a base di carne

### ETICHETTA CORRETTA



### ETICHETTA ERRATA




## 12.10 Confetture, gelatine, marmellate di frutta e creme di marroni

### ETICHETTA CORRETTA



### ETICHETTA ERRATA



Principale normativa di settore



## 12.11 Prodotti della pesca

### ETICHETTA CORRETTA



### ETICHETTA ERRATA



Principale normativa di settore

## 12.12 Carni bovine

### ETICHETTA CORRETTA

Indicazioni relative al Paese di nascita, allevamento, macellazione e sezionamento. Deve inoltre essere riportato il numero di riferimento del macello e del laboratorio di sezionamento. A queste informazioni possono essere facoltativamente aggiunte:

- razza dei bovini;
- sistema di allevamento;
- tipo di alimentazione;
- tecniche di lavorazione e sezionamento;
- altre informazioni relative al prodotto

Codice che assicura il nesso tra le carni e l'animale

Riferimenti al responsabile commerciale e sede stabilimento

Lotto di produzione

#### FILETTO A FETTE Vitellone

Nato in: *Germania*  
Allevato in: *Germania*  
Macellato in: *Germania G123*  
Sezionato in: *Italia I000*

Cod. rintracciabilità: 00000121210001245

Da consumarsi entro: 13.12.2005

Allevamenti Rossi  
Via del monte 23 – Padova

L 44321

*Conservare in frigorifero; consumare previa cottura*

Denominazione di vendita con l'indicazione della specie animale

Data di scadenza

Quantità netta

Indicazioni relative alle modalità di conservazione e consumo

### ETICHETTA ERRATA

Informazione facoltativa che non può sostituire quella obbligatoria relativa al Paese di allevamento

Le indicazioni del Paese devono essere scritte per esteso e non in sigla.

#### FILETTO A FETTE Vitellone

Nato in: *D*  
Sistema di allevamento: *brado*  
Macellato in: *D G123*  
Sezionato in: *I I000*

Cod. rintracciabilità: 00000121210001245

Allevamenti Rossi  
Via del monte 23 – Padova

L 44321

*Conservare in frigorifero; consumare previa cottura*

Peso netto: 200 g

### Principale normativa di settore

## 12.13 Prodotti della panetteria e pasticceria

### ETICHETTA CORRETTA



### ETICHETTA ERRATA



## 12.14 Prodotti DOP e IGP

### ETICHETTA CORRETTA



### ETICHETTA ERRATA



Principale normativa di settore

## **13. Principali riferimenti legislativi**

### ***13.1 Normativa comunitaria***

**Reg. Ce n. 353/2008 del 15 gennaio 2008**

**Reg. Ce. n. 834/2007 del 28 giugno 2007**

**Reg. Ce. n. 510/2006 del 20 marzo 2006**

**Reg. Ce. 1898/2006 del 14 dicembre 2006**

**Reg. CE n. 1924/2006 del 20 dicembre 2006**

**Reg. Ce. n. 1830/2003 del 22 settembre 2003**

**Dir. 2003/89/Ce del 10 novembre 2003**

**Reg. Ce. n. 178/2002 del 28 gennaio 2002**

**Dir. 2002/67/CE del 18 luglio 2002**

Dir. 2000/13/CE del 20 marzo 2000

Direttiva 80/232/CEE del 15 gennaio 1980,

### *13.2 Normativa nazionale*

D. Lgs. 27 settembre 2007, n. 178

D. Lgs. 8 febbraio 2006, n. 114

D.M. n. 209/1996 “

D.M n. 209/1996

D. Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77

Legge 19 febbraio 1992, n. 142

**D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109**

**Circolare 31 marzo 2000, n. 165**

**D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802**

**D. M. 27 febbraio 1979**

**D. L. 3 luglio 1976, n. 451**

**D. M. 5 agosto 1976**

